

PREMESSA La Deliberazione n. 26 del 22/05/2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) fornisce indicazioni specifiche alle Pubbliche Amministrazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni sui bandi in materia di trasparenza amministrativa.

In base alle disposizioni della Legge Anticorruzione n. 190/2012 e al D.lgs 33/2013, le PA sono infatti tenute ad assicurare livelli essenziali di trasparenza per i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

La Deliberazione AVCP n. 26/2013 prevede le seguenti disposizioni:

- la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante, in formato digitale standard aperto (.xml), delle informazioni previste dall'art. 1, c. 32 della L. n. 190/2012, relative ai bandi pubblicati: *CIG / struttura proponente / oggetto bando / procedura di scelta del contraente / elenco operatori economici invitati a presentare l'offerta / aggiudicatario / importo dell'aggiudicazione / tempi di completamento dell'opera/fornitura/servizio / importo delle somme liquidate* ;
- la trasmissione all'AVCP di tali informazioni in formato digitale che, successivamente, vengono pubblicate dalla stessa Autorità di Vigilanza sul proprio sito web, attraverso il Portale Trasparenza, in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini.

L'AVCP, con comunicato del Presidente del 13 giugno 2013, ha posticipato al 31 gennaio 2014 il termine previsto per la trasmissione all'Autorità dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1 c. 32 della L. n. 190/2012. Alla scadenza della proroga del 31 Gennaio 2014, dovrà essere trasmesso il pregresso delle annualità 2012/2013, successivamente al primo anno, l'articolo 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 prevede che ogni amministrazione provveda entro il 31 gennaio alla pubblicazione dei dati dell'anno precedente sul proprio sito istituzionale.

□

RIEPILOGO DATI DA INDICARE

La nuova normativa riconosce nella trasparenza della P.A. un elemento fondamentale per combattere la corruzione e l'illegalità. In particolare l'art. 1, comma 16, lettera b) dispone che le pubbliche amministrazioni assicurino livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Le stazioni appaltanti hanno quindi l'obbligo di mettere a disposizione di AVCP, in specifico formato XML di seguito specificato, le seguenti informazioni relative ai bandi di gara:

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato d

Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla proc
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo de
Tempi di completamento dell'opera, servizio o forniture	Data di effettivo inizio lavori, servizi o
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al n

QUALI DATI Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati **a partire dal 01/12/2012** ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data.

□

COME PUBBLICARLI

La pubblicazione on-line sui siti web istituzionali delle stazioni appaltanti (SA) deve avvenire tramite la pubblicazione di un file statico nel formato aperto XML

su protocollo http, secondo licenza che consenta almeno di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici in esso contenuto. Il file da pubblicare dovrà essere in formato standard XML 1.0 encoding UTF-8. Per ogni tracciato XML è fornito il relativo XSD di convalida a cui far riferimento.

I file che non rispettano, in tutto o in parte, le caratteristiche XSD fornite da AVCP non verranno trattati e l'obbligo di pubblicazione verrà considerato non assolto.

□

SCADENZE

Entro il 31 gennaio 2014 □

le pubbliche amministrazioni devono comunicare all'Autorità via PEC (indirizzo dedicato comunicazioni@pec.avcp.it) attraverso quale link assolvono l'obbligo di legge, utilizzando un

□ **modulo allo scopo predisposto.**

Entro il 31 gennaio di ciascun anno

le medesime informazioni relative all'anno precedente devono essere riassunte in una tabella liberamente scaricabile in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici; anche in questo caso

il formato della tabella deve rispettare rigorosamente le caratteristiche specificate da AVCP, pena nullità.

□

SANZIONI

L'indisponibilità della risorsa sarà considerata una

omessa pubblicazione

e sarà segnalata alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e sarà applicata, altresì, una sanzione pecuniaria all'amministrazione inadempiente. Inoltre, tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità eseguirà telematicamente controlli (da 1 a 5 tentativi) per verificare la disponibilità del documento pubblicato e la sua correttezza.

Si mette in evidenza come la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto è verificata da un sistema informatico dell'AVCP ed è

COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA

. La rilevazione di eventuali anomalie rispetto alle specifiche pubblicate dall'AVCP comporterà l'automatica segnalazione dell'amministrazione inadempiente alla CORTE DEI CONTI che procederà con gli accertamenti del caso Legge 190/2012 Articolo 1 comma 32.

Maria Rosaria Tosiani